



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BERTUZZI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO,
PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO e GALPERTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2011

Misure per la competitività dell'imprenditoria giovanile e il ricambio generazionale in agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha lo scopo, nel rispetto delle normative comunitarie, di promuovere, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il primo insediamento, il ricambio generazionale e la permanenza di giovani nel settore dell'agricoltura. I più recenti dati ISTAT relativi al 2011 rilevano un tasso di disoccupazione che rimane stabile e che si attesta all'8,6 per cento, con una crescita dello 0,2 per cento su base annua. Il numero delle persone disoccupate, oggi pari a 2.145.000, è cresciuto di 2.000 unità (+0,1 per cento) rispetto a dicembre dello scorso anno. Dato ancora più preoccupante è però quello che riguarda i giovani. Il tasso di disoccupazione giovanile, che viene calcolato tenendo in considerazione i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni, è al 29,4 per cento: rispetto a dicembre dello scorso anno il tasso ha subito un aumento dello 0,5 per cento. Inoltre, con specifico riguardo al settore agricolo, tra i Paesi dell'Unione europea, l'Italia è quello che, dopo il Portogallo, presenta la maggiore incidenza di imprenditori agricoli di età superiore ai 55 anni. Un tale stato di cose, che già di per sé non appare ottimale, diviene addirittura preoccupante nel momento in cui lo si confronta con il fenomeno dell'invecchiamento degli imprenditori agricoli che assume, in Italia, carattere strutturale e deve ritenersi espressione di una duplice difficoltà: quella che hanno gli agricoltori più anziani ad uscire dal settore e quella che hanno i più giovani ad entrarvi. Da ciò ne consegue che, riguardo al problema dell'invecchiamento degli imprenditori agricoli italiani, non appare tanto realistico porsi l'obiettivo del ricambio generazionale, inteso nel senso di ricercare l'equilibrio tra i flussi di agricol-

tori in entrata ed in uscita, ma occorre piuttosto porre in essere degli interventi efficaci che siano finalizzati a favorire sia l'insediamento che la permanenza dei giovani in agricoltura.

La globalizzazione del mercato, i rapporti tra gli agenti istituzionali che a vario titolo si occupano del settore primario, i processi di integrazione economica e politica tra Paesi, l'ampliamento ad est dell'Unione stanno determinando profondi mutamenti nei sistemi agricoli europei e forti esigenze di ristrutturazione. Con Agenda 2000 la Commissione europea ha esposto la propria posizione sulla direzione da imprimere alle politiche comunitarie per preparare l'agricoltura europea alle sfide future interne – allargamento e coesione economica e sociale – ed esterne – integrazione spinta dei mercati internazionali. L'orientamento dell'Unione europea è volto a sostenere e rafforzare il modello agricolo europeo basato sulla multifunzionalità, la compatibilità ambientale, la sostenibilità economica e la sicurezza alimentare, un modello culturale prima che tecnico, economico e sociale. La riforma della PAC, varata nel 2003, punta proprio a favorire tali elementi ma determina la necessità di adeguamenti per rispondere alle esigenze dei consumatori e dei cittadini, sia sul versante delle strutture di produzione che delle strategie di conduzione aziendale, per l'attuazione dei quali il fattore umano e, più in particolare, le capacità imprenditoriali assumono un ruolo chiave. Obiettivi quali lo sviluppo integrato delle aree rurali, la produzione di alimenti con elevati *standard* di qualità e di sicurezza, la valorizzazione dei prodotti tipici, la competitività delle imprese, l'adozione di metodi produttivi eco-compatibili, possono essere conseguiti oltre che con op-

portune politiche di incentivi e sanzioni, anche con una decisa politica a favore delle risorse umane tesa a dischiudere prospettive di sviluppo in linea con le nuove esigenze di una società che deve comunque garantire la tutela dell'ambiente nell'interazione tra l'agricoltura e le altre attività dell'uomo.

Ma è proprio sul fronte imprenditoriale che si manifestano forti contraddizioni e ritardi nell'assecondare le nuove tendenze. Un generale invecchiamento della popolazione agricola e uno scarso ricambio generazionale accompagnano la diminuzione degli addetti all'attività agricola e soprattutto dei giovani imprenditori che, negli ultimi anni, si riducono drasticamente. I fenomeni di esodo e abbandono del settore in vaste aree dell'Unione europea sono, inoltre, causa di degrado delle aree rurali e dell'ambiente naturale. Il ruolo del settore primario travalica, pertanto, la produzione di alimenti, garantendo la protezione dell'ambiente, la salvaguardia del patrimonio naturale e della biodiversità, della cultura delle popolazioni rurali, obiettivi, questi ultimi, che aprono nuove e interessanti prospettive economico-imprenditoriali per i giovani delle aree rurali europee.

In questo contesto appare non più prorogabile una strategia nazionale volta alla rivitalizzazione dell'attività agricola anche e soprattutto attraverso il mantenimento e l'insediamento di nuove generazioni di imprenditori agricoli. La promozione dello spirito imprenditoriale assume un ruolo chiave per lo sviluppo del settore, la salvaguardia del territorio, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, ovvero per quelli che sono gli obiettivi della nuova politica di sviluppo rurale. La capacità di cogliere le prospettive attraverso una rete di opportunità, che possano soddisfare le aspettative delle nuove generazioni in agricoltura devono necessariamente tradursi in azioni specifiche, tanto più che un'economia più dinamica, competitiva e sostenibile non può prescindere da un'agricoltura e da uno sviluppo rurale di qualità. Anche alla luce di quanto stabilito dal regolamento (CE)

n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, in merito alla compatibilità di alcune categorie di aiuti di Stato al mercato comune, il presente disegno di legge si prefigge dunque lo scopo di dar voce alle richieste avanzate ormai da tempo dalle associazioni di giovani imprenditori agricoli e, in sostanza, di predisporre una serie di norme volte ad intervenire a sostegno delle imprese, facilitare l'accesso al credito e l'acquisto dei terreni, ridurre i costi sostenuti dalle aziende, tutte coerenti rispetto alle linee guida della nuova politica di sviluppo rurale, dettate in Europa e, conseguentemente, necessario obiettivo di politica agricola in ambito nazionale.

Il disegno di legge è suddiviso in sei capi e composto da tredici articoli.

Il primo capo definisce le finalità che si intendono perseguire con il presente disegno di legge, ovvero la promozione, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del primo insediamento, del ricambio generazionale e della permanenza di giovani nel settore dell'agricoltura. In particolare, si stabilisce che il primo insediamento di giovani agricoltori, nel rispetto di quanto stabilito in sede comunitaria, deve costituire obiettivo primario della politica agricola del Paese e dei programmi di sviluppo agricolo, agroindustriale e forestale adottati a livello nazionale e dalle istituzioni regionali. Inoltre, si specificano i requisiti soggettivi ed oggettivi fondanti la categoria dei giovani imprenditori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, prendendo a riferimento l'età inferiore ai 40 anni, il possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate e la presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

Il secondo capo reca misure volte a disciplinare il primo insediamento dei giovani in agricoltura. L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un fondo le cui risorse sono destinate al cofinanziamento di

appositi programmi predisposti dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura, volti in particolare all'acquisto di terreni, mezzi strumentali e strutture per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola, all'ampliamento di una unità minima produttiva definita, secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale e l'impiego di mano d'opera al fine di garantire l'efficienza aziendale e al miglioramento aziendale e all'acquisto di complessi aziendali già operativi.

L'articolo 3 concerne poi misure volte alla creazione di un regime fiscale agevolato per il primo insediamento dei giovani in agricoltura. Nello specifico, si prevede che coloro i quali avviano un'attività d'impresa nel settore dell'agricoltura e che producono un reddito agricolo, anche in forma associata, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 12,5 per cento del reddito prodotto. Tale beneficio è riconosciuto a condizione che non sia stata esercitata nei precedenti tre anni un'attività d'impresa, anche in forma associata o familiare, e che si siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia. I soggetti beneficiari di tale regime fiscale agevolato sono esentati, altresì, dall'imposizione ai fini IRAP per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

Il terzo capo reca misure per favorire il ricambio generazionale e la permanenza dei giovani nel settore dell'agricoltura. L'articolo 4, in particolare, istituisce un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali volti ad accrescere l'efficienza aziendale e ad introdurre innovazioni di prodotto, nel processo di coltivazione e manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di pre-

cisione, a favore di soggetti di età inferiore a 40 anni che producono un reddito agricolo ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'articolo 5 reca modifiche al comma 5 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, in tema di agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate. Si prevede che, dal 1° gennaio 2011, i giovani agricoltori che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o d'imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria, qualora acquistino o permutino terreni sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura del 50 per cento di quelle previste in via ordinaria o ridotta, misura che scende fino al 30 per cento qualora si tratti di donne.

L'articolo 6 stabilisce poi dei criteri preferenziali in caso di prelazione di più soggetti confinanti, per cui la prelazione è accordata, in via preferenziale, primariamente al coltivatore diretto o all'imprenditore agricolo professionale di età compresa tra i 18 e i 40 anni, secondariamente, al coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e, da ultimo, a società di persone, di capitali o cooperative che svolgono attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile in via esclusiva.

L'articolo 7, al comma 1, reca modifiche al comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, in tema di agevolazioni per la concessione di terreni in affitto. In particolare si prevede che, ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di

imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria.

Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura e, in particolare, di sostenere progetti innovativi promossi da giovani nell'ambito della multifunzionalità e della diversificazione delle attività agricole, con particolare riguardo alla produzione di energia e ai servizi per le aree rurali, è inoltre stabilito che le regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individuano i beni liberi trasferiti al demanio regionale aventi destinazione agricola, che possono essere ceduti in affitto a giovani imprenditori agricoli, dando la priorità ai progetti promossi da cooperative agricole di conduzione o società agricole formate prevalentemente da giovani agricoltori.

L'articolo 8 prevede poi una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a favore di soggetti di età inferiore a 40 anni che producono un reddito agricolo e che documentino spese, sostenute entro il 31 dicembre 2013, relative ad interventi di riqualificazione di fabbricati rurali utilizzati quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola,

L'articolo 9 reca infine misure per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale da parte dei giovani agricoltori associati e l'assistenza ai minori di età inferiore agli otto anni: in questi casi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere ed erogare incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, usufruendo anche di un apposito fondo istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a decorrere dall'anno 2011. Le regioni e le province autonome,

nell'ambito dei propri programmi per favorire il passaggio generazionale delle imprese, possono prevedere misure ed incentivi per l'utilizzo dello strumento del patto di famiglia.

Il quarto capo reca misure per l'accesso al credito e le relative concessioni di garanzia. In particolare, l'articolo 10 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Associazione bancaria italiana, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono, con apposita convenzione, le modalità ed i criteri di accesso a finanziamenti e altre forme di prestito bancario agevolato, nonché per la dilazione del debito, a favore dei soggetti di età inferiore a 40 anni che formano un reddito agricolo. Si prevede inoltre che tali agevolazioni per l'accesso al credito, in virtù delle quali è istituito un apposito fondo di garanzia a decorrere dall'anno 2011 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, concernono tutti i tipi di contratti bancari e consistono in una riduzione del costo del servizio non inferiore ai due terzi del tasso EURIBOR da applicare nei periodi di validità del certificato.

Al fine di favorire la concessione da parte dei confidi di garanzie in favore dei soggetti di età inferiore a 40 anni, l'articolo 11 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un apposito fondo, alle cui risorse possono accedere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie ai soggetti di età inferiore a 40 anni per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito. Inoltre, anche attraverso le società finanziarie regionali, si stabilisce che le regioni possono erogare contributi ai fondi rischi consortili gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi.

Il quinto capo reca misure per investimenti in ricerca e sviluppo, stanziando, all'articolo 12, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e prevedendo che ai giovani imprenditori agricoli e alle società agricole costituite da giovani di età inferiore a 40 anni che presentano un progetto industriale e di sviluppo sperimentale nel settore dell'agricoltura, in collaborazione con istituti di ricerca, è concesso un contributo, rispetti-

vamente del 50 per cento e del 25 per cento, del costo ammissibile, conformemente a quanto disposto dall'articolo 31 del citato regolamento (CE) n. 800/2008 in materia di aiuti di Stato.

Il sesto capo, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Per i motivi esposti, si auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

FINALITÀ

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo, nel rispetto delle normative dell'Unione europea, di promuovere, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il primo insediamento, il ricambio generazionale e la permanenza di giovani nel settore dell'agricoltura.

2. Il primo insediamento di giovani agricoltori, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, costituisce obiettivo primario della politica agricola del Paese e dei programmi di sviluppo agricolo, agroindustriale e forestale adottati a livello nazionale e dalle istituzioni regionali.

3. Si intendono per giovani agricoltori i soggetti:

a) di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;

b) che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola;

c) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

CAPO II

PRIMO INSEDIAMENTO DEI GIOVANI
IN AGRICOLTURA

Art. 2.

*(Fondo per favorire il primo insediamento
dei giovani in agricoltura)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, le cui risorse sono destinate al cofinanziamento di appositi programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura, in attuazione di quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 1698/2005.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in base ai programmi di insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura e ai criteri di ripartizione da esse predisposti.

3. Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 1, previa presentazione di un apposito piano d'investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola caratterizzato da innovazioni di prodotto, nel processo di coltivazione e manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione:

a) i giovani agricoltori di cui al comma 3 dell'articolo 1;

b) le società semplici, in nome collettivo e cooperative, a condizione che almeno i due terzi dei soci, la cui età non deve comunque superare i 40 anni, esercitino, rivestendo la relativa qualifica, l'attività agricola a titolo principale.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, nel rispetto dei criteri di ripartizione di cui al comma 2, ai soggetti di cui al comma 3, per interventi inclusi nei piani d'investimento e sviluppo dell'attività imprenditoriale di cui al comma 3, relativi:

a) all'acquisto di terreni e strutture necessarie per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;

b) all'acquisto di mezzi strumentali, con priorità per quelli volti ad accrescere l'efficienza aziendale e ad introdurre innovazioni di prodotto, nel processo di coltivazione e manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;

b) all'ampliamento di una unità minima produttiva definita secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale e l'impiego di mano d'opera al fine di garantire l'efficienza aziendale;

c) all'acquisto e al miglioramento di complessi aziendali già operativi.

Art. 3.

(Regime fiscale agevolato per il primo insediamento dei giovani in agricoltura)

1. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 della presente legge che avviano un'attività d'impresa nel settore dell'agricoltura, anche in forma associata, e che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 12,5 per cento del reddito prodotto.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che i soggetti di cui al comma 1 non abbiano esercitato nei precedenti tre anni un'attività d'impresa, anche in forma associata o familiare ed abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

3. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 del presente articolo è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

4. Ai fini del presente articolo, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime agevolato di cui al presente articolo e per i quali risultano inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni stabilite dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

5. I soggetti di cui al comma 1, sono esentati, altresì, dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

CAPO III

MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA DEI GIOVANI E IL RICAMBIO GENERAZIONALE NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

Art. 4.

(Credito di imposta per investimenti in beni strumentali)

1. Per i soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è concesso, a decorrere dall'anno 2011, un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate relative all'acquisto di strumenti e mezzi tecnici volti ad accrescere l'efficienza aziendale e ad introdurre innovazioni di prodotto, nel processo di coltivazione e manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione.

2. Ai fini di cui al presente articolo sono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

4. Le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 2, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate)

1. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dai seguenti:

«5. Dal 1° gennaio 2011, i giovani agricoltori che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o d'imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria, purché in quest'ultimo caso la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, qualora acquistino o permutino terreni sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura del 50 per cento di quelle previste in via ordinaria o ridotta.

5-bis. L'aliquota del 50 per cento di cui al comma 5 è ridotta al 30 per cento qualora si tratti di donne».

Art. 6.

(Criteri preferenziali in caso di prelazione di più confinanti)

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di più soggetti confinanti, la prelazione è accordata, in via preferenziale, nell'ordine:

a) a coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale di età compresa tra i 18 e i 40 anni, in forma individuale o societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale della società agricola sia detenuto da giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 40 anni;

b) a coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale;

c) a società di persone, di capitali o cooperative che svolgono attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile in via esclusiva.

Art. 7.

(Agevolazioni per la concessione di terreni in affitto)

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dal seguente:

«3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto».

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 4-*quinqüies* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura e in particolare di sostenere progetti innovativi promossi da giovani nell'ambito della multifunzionalità e della diversificazione delle attività agricole, con particolare riguardo alla produzione di energia e ai servizi per le aree rurali, le regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individuano i beni liberi trasferiti al demanio regionale aventi destinazione agricola, che possono essere ceduti in affitto ai sensi del presente articolo. L'individuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.

2. Le regioni cedono in affitto i beni di cui al comma 1 a giovani imprenditori agricoli dando la priorità ai progetti promossi da cooperative agricole di conduzione o società agricole formate prevalentemente da giovani agricoltori».

Art. 8.

(Ristrutturazione dei fabbricati rurali)

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2013, relative ad interventi di riqualificazione di fabbricati rurali utilizzati, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola, i soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente,

fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Art. 9.

(Servizi di sostituzione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 25 del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, appositi programmi per favorire il passaggio generazionale delle imprese agricole tramite il riconoscimento e l'erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i 40 anni per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale da parte dei giovani agricoltori associati e l'assistenza ai minori di età inferiore agli otto anni.

2. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo con dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, le cui risorse sono destinate al cofinanziamento dei programmi regionali di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, possono prevedere appositi incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il passaggio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del contratto di cui agli articoli da 768-bis a 768-octies del codice civile.

CAPO IV

ACCESSO AL CREDITO
E CONCESSIONE DI GARANZIE

Art. 10.

(Misure per favorire l'accesso al credito)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Associazione bancaria italiana, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità e i criteri di accesso a finanziamenti e altre forme di prestito bancario agevolato, nonché per la dilazione del debito, a favore dei soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 concernono tutti i tipi di contratti bancari, e consistono nella riduzione del costo del servizio non inferiore ai due terzi del tasso EURIBOR da applicare nei periodi di validità del certificato.

3. Ai fini di cui al comma 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2011, un apposito fondo di garanzia, con dotazione pari a 10 milioni di euro.

Art. 11.

(Misure per agevolare la concessione di garanzie)

1. Al fine di favorire la concessione da parte dei confidi di garanzie in favore dei soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

2. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie ai soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al comma 1.

4. Le regioni possono, anche attraverso le società finanziarie regionali, erogare contributi ai fondi rischi consortili gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

CAPO V

INVESTIMENTI IN RICERCA
E SVILUPPO

Art. 12.

(Investimenti in ricerca e sviluppo)

1. Ai giovani imprenditori agricoli e alle società agricole costituite da giovani di età inferiore a 40 anni che presentano un progetto industriale e di sviluppo sperimentale nel settore dell'agricoltura, in collaborazione con istituti di ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, volto ad accrescere l'efficienza aziendale, ad introdurre innovazioni di prodotto, nel processo di coltivazione e manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione, è concesso un contributo pari, rispettivamente, al 50 per cento e al 25 per cento del costo ammissibile secondo quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, in materia di aiuti di Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

3. Le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 2, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede a valere sui risparmi di spesa determinati dalle disposizioni di cui al comma 2.

2. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri; *b)* Ministri e vice ministri; *c)* sottosegretari di Stato; *d)* primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana; *e)* presidenti di autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge

23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.